

TI_GERICHTE 32.2005.241 vom 20. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.241

FR: TI_GERICHTE 32.2005.241 du 20 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 32.2005.241 del 20 ottobre 2006

Regeste

Effetti temporali di una decisione (in concreto decorrenza della rendita).

Erwägungen

E. 1

L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto: a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata; b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista; c. se viene constatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto." A proposito della lett. c dell'art. 88 bis cpv. 1 OAI, il TFA ha già avuto modo di statuire che essa non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI, come il resto della disposizione, bensì il riesame di decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). Per la giurisprudenza il riesame giusta l'art. 88 bis cpv. 1 lett. c OAI esplica effetti temporali soltanto ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio che ha determinato la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; STFA non pubblicata del 13 luglio 2004 nella causa D., I 656/03; cfr. anche DTF 110 V 296 consid. 3c; sul termine assoluto di perenzione di cinque anni per il pagamento arretrato di prestazioni cfr. DTF 129 V 438 consid. 7). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che la norma si applica non solo se vi è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si rivela in seguito errato (DTF 110 V 296 consid. 3d). Secondo il TFA, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità (come la determinazione del grado di incapacità a guadagno, la valutazione in merito alla necessità ed all'idoneità di provvedimenti integrativi sanitari e professionali, dell'istruzione speciale e della consegna di mezzi ausiliari, cfr. DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 e 105 V 170, 172; cfr. anche SVR 1997 IV no. 104 p. 320 consid. 4a). Precisando la sua giurisprudenza sull'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI, il TFA ha inoltre precisato che il caso di erroneità manifesta, affinché il vizio possa ritenersi "scoperto" non è necessario che l'amministrazione abbia preso effettiva conoscenza della non conformità della decisione. Il vizio è da ritenersi scoperto nel momento in cui: - l'esistenza di un errore rilevante appariva verosimile o probabile e l'amministrazione avrebbe così avuto sufficiente motivo per compiere degli accertamenti d'ufficio; oppure - l'assicurato ha presentato una domanda di revisione che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad agire e a disporre ulteriori accertamenti. (DTF 129 V 433) 2.8. Nel caso in esame, con provvedimento dell'11 settembre 2003 (preceduto da una deliberazione interna datata 21 luglio 2003, doc. AI 23 e

34), l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1. aprile 2003 dopo averlo ritenuto inabile al lavoro al 50% a far tempo dal 1. aprile 2002 (doc. AI 34). Malgrado le rimostranze dell'assicurato, il quale ha ribadito di essere inabile nella misura del 70% sin dal 1. marzo 2003, l'amministrazione ha confermato detto provvedimento con decisioni 13 gennaio 2004 (doc. AI 40) e 25 aprile 2005 (doc. AI 58). In sede di opposizione alla decisione 25 aprile 2005, il medico SMR ha rivalutato la documentazione all'inserto e ha ritenuto giustificato riconoscere l'esistenza di una inabilità del 70% dal 1. aprile 2003, come sostenuto dal ricorrente, argomentando come segue: "Riconsiderando gli atti medici a dossier sia del dr. _____ cardiologo invasivo e professor _____, cardiologo non invasivo ed alla luce della nuova riconsiderazione, conglobando l'accertata patologia psichiatrica appurata dal collega dr. _____, mediante visita SMR si giustifica un'IL globale del 70% dal 01.04.2003. Ricordo che i dati del dr. _____ erano del 2003 mentre quelli relativi al professor _____ si basavano su dati clinici di visite cardiologiche del 2004 e quindi più attuali. Inoltre va anche tenuto conto che il nuovo medico curante, dr. _____, giustifica nella nuova documentazione anche lui una IL del 70% globale dal 01.04.2003 in avanti. Ricordo inoltre che la prognosi è sicuramente sfavorevole se si prende in considerazione la patologia psichiatrica presente. A mio avviso non sono da aspettarsi miglioramenti tali clinicamente nel futuro da variare positivamente la capacità lavorativa." (doc. AI 65) L'Ufficio AI si è quindi accorto di aver determinato in modo errato la data di decorrenza dell'inabilità del 70% e, di conseguenza, della rendita totale, e, mediante la decisione impugnata, ha riconosciuto la prestazione intera con effetto retroattivo, limitando tuttavia la retroattività al 1. novembre 2005 invocando l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI. L'assicurato sostiene invece che tale prestazione debba essergli versata a partire dal 1. marzo 2003, data a partire dalla quale è subentrata la sua inabilità del 70%, questo in applicazione dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI. Unico oggetto del contendere nel caso concreto sono pertanto gli effetti temporali del riesame, non la fondatezza del diritto alla rendita intera per un'inabilità del 70% accertata sussistere a far tempo dai mesi di marzo/aprile 2003, e, quindi, la manifesta erroneità delle precedenti decisioni che l'UAI, attribuendo la rendita intera all'assicurato, ha del resto riconosciuto. 2.9. Nel caso concreto l'errore che ha determinato il riesame della decisione riguarda un tema specifico del diritto delle assicurazioni sociali. In effetti l'Ufficio AI ha negato l'attribuzione di una rendita intera al ricorrente in quanto ha determinato in modo errato il grado di incapacità al guadagno nel periodo successivo ai mesi di marzo/aprile 2003 (cfr. DTF 105 V 172). Come ha pertinentemente rilevato l'Ufficio AI nel provvedimento impugnato, le conseguenze temporali del riesame della decisione in oggetto vanno quindi stabilite in base all'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI. Tuttavia, ricordata la suesposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la conclusione dell'amministrazione che ha fatto decorrere la rendita intera dal 1. novembre 2005, vale a dire dal mese in cui il medico SMR, dopo aver "riconsiderato" gli atti medici, ha appurato l'esistenza di un'inabilità del 70% già presente dalla primavera del 2003 (cfr. doc. AI 65 citato per esteso al consid. 2.8), non può essere condivisa. In effetti, da un'attenta valutazione dell'incarto AI risulta che l'esistenza di un errore rilevante nella valutazione del grado d'inabilità del ricorrente doveva apparire verosimile almeno già nel mese di settembre 2003. In effetti, va avantutto rilevato che il 31 luglio 2003 il medico curante di RI 1, dr. _____, ha inviato all'Ufficio AI un rapporto medico nel quale concludeva per un'inabilità del 50% dal 1. aprile 2002 al 28 febbraio 2003 e del 70% dal 1. marzo 2003 (doc. AI 24). Il dr. _____ aveva del resto tratto le medesime conclusioni già nel referto medico all'attenzione dell'assicurazione _____

del 18 marzo 2003, documento richiamato agli atti dall'Ufficio AI (doc. AI 3,4). Inoltre, nel "Questionario per la revisione della rendita" compilato dall'assicurato il

E. 2

settembre 2003 su richiesta dell'Ufficio AI (benché peraltro la prima decisione sulle prestazioni, in quanto datata 11 settembre 2003, non fosse stata ancora formalmente resa; doc. AI 34), questi aveva confermato che la sua inabilità era aumentata al 70% dal mese di marzo/aprile 2003 indicando i nominativi dei medici che l'avevano in cura: dr. _____, dr. _____, dr. _____, prof. dr. _____ (doc. AI 29). Va detto altresì che nel suo rapporto medico stilato per l'Ufficio AI il 17 marzo 2003, il dr. _____, cardiologo, aveva menzionato l'insorgenza, oltre ai problemi cardiaci, di una marcata astenia, di difficoltà di concentrazione, diminuzione della tolleranza allo stress e spossatezza e, di conseguenza, segnalato l'opportunità di fare eseguire degli accertamenti psichiatrici (doc. AI 16). Considerato come il ricorrente avesse più volte sostenuto il peggioramento delle sue condizioni di salute con effetto dal mese di marzo 2003, viste le attestazioni mediche agli atti, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto istruire ulteriormente il caso, almeno interpellando anche il prof. dr. _____, già curante dell'interessato. Nel suo referto poi stilato su richiesta dell'Ufficio AI l'11 agosto 2004 questo specialista ha in effetti attestato una totale inabilità lavorativa del ricorrente a decorrere dal 1. ottobre 2002 (doc. AI 50). In queste condizioni si deve ritenere che al più tardi nel mese di settembre 2003 l'amministrazione avrebbe avuto sufficiente motivo per compiere degli accertamenti ulteriori, segnatamente psichiatrici e cardiologici, che avrebbero permesso di determinare l'effettiva progressione che il grado d'inabilità dell'assicurato aveva subito dal mese di marzo (o aprile) 2003. A quell'epoca infatti il peggioramento delle condizioni di salute era stato segnalato non solo dall'interessato stesso, ma anche dal dr. _____ nel citato referto 29 luglio 2003 inviato spontaneamente all'Ufficio AI, e anche dal dr. _____ che nel rapporto medico del 30 settembre 2003 pure aveva indicato una limitazione della capacità lavorativa del 70%, con tendenza ad ulteriore peggioramento (doc. AI 24, 29, 35). Per contro, nonostante tali certificazioni, l'amministrazione, sentito il medico SMR (doc. AI 37, 39), non ha ritenuto di istruire ulteriormente la fattispecie, ma si è limitata a confermare la mezza rendita precedentemente erogata mediante la decisione 11 settembre 2003 con il provvedimento del 13 gennaio 2004 (doc. AI 34, 40). Ne consegue che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una rendita intera a far tempo dal mese di giugno 2003, tre mesi dopo l'intervento – nel marzo 2003 - del peggioramento del suo grado d'inabilità (art. 88a cpv. 2 OAI). Per quanto precede, in applicazione dell'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), RI 1 ha diritto a percepire la prestazione intera a decorrere dal 1. settembre 2003. In simili condizioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso indicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.